



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 40/2024 del 15/07/2024

Oggetto: DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI EPIGEI.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE PER LA RACCOLTA.

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con la deliberazione della conferenza dei sindaci n.1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge della Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art.2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i la legge regionale n. 23 del 19/08/1996, modificata e integrata con la legge regionale n. 7 del 31/01/2012 e L.R 27 luglio 2023, n.15, che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ed in particolare delega alle Province e Comunità montane il rilascio dei titoli individuali per la raccolta dei funghi epigei nella Regione Veneto nell'ambito del territorio di propria competenza.
- ii lo statuto della Città metropolitana approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n.1 del 20 gennaio 2016 e che stabilisce le competenze dei relativi organi e pone in capo al Sindaco metropolitano, quale attribuzione residuale, la determinazione dei contributi dovuti per il rilascio di permessi nell'ambito dei limiti stabiliti dalle norme;
- iii La D.G.R n. 267 del 21 marzo 2024, la quale ai sensi della L.R. n. 23/1996 e della L.R. n. 15/2023, provvede alla modifica dei limiti del contributo per la raccolta dei funghi dovuto agli Enti competenti previsti dalla L.R. n. 23/1996.

Considerato:

I rilevato che gli adempimenti ai sensi della richiamata legge regionale n. 7/2012 e D.G.R 267 del 21 marzo 2024 a carico della Città metropolitana riguardano principalmente:

- la determinazione dell'importo del contributo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio del titolo annuale alla raccolta funghi che ai sensi, L.R 27 luglio 2023, n.15 può prevedere articolazioni temporali;
- le giornate nelle quali è consentita la raccolta;
- le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento;
- eventuali zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi;

preso atto delle attuali condizioni di validità dei titoli, ed in particolare:

- i. i titoli rilasciati fino al 2024 compreso hanno validità annuale e sono riferiti all'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre;
- ii. la ricevuta di versamento deve essere accompagnata dal documento di identità valido ed abilita alla raccolta nell'anno solare del versamento e deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- iii. la raccolta dei funghi epigei è da sempre consentita a chiunque sia in possesso di regolare titolo per la raccolta nei giorni di:
 - se NON residenti in Città metropolitana: martedì, giovedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali;
 - se residenti in Città metropolitana: tutti i giorni

ricordato che, ai sensi dell'art. 16 della L.R 7/2012, le risorse finanziarie derivanti dai proventi del contributo di raccolta sono destinate per interventi di tutela e salvaguardia del territorio;

ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000, per l'urgenza di confermare il pagamento del contributo, e consentire la conseguente attività di raccolta dei funghi epigei spontanei;

Considerato che ogni Ente territoriale competente di cui all'art. 2 della L.R. n. 23/1996, articolerà l'importo del titolo sulla base di valutazioni di natura economica, sociale e territoriale, in particolare per la presenza di aree fragili o di tutela ambientale.

Atteso che

- I la Regione Veneto con recente Legge n. 15 del 27/7/2023 ha aggiornato la disciplina riguardante la raccolta dei funghi stabilendo che sia la stessa Giunta Regionale ad aggiornare con cadenza almeno quinquennale l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori sono tenuti a pagare agli enti competenti;
- II sempre la Giunta della Regione, in base alla citata Legge regionale, può prevedere articolazioni temporali specifiche per la raccolta;

Vista la DGR 267 del 21/3/2024 che, in applicazione di tale disciplina, articola come di seguito le modifiche in parola;

| Intervallo temporale | Importo minimo | Importo massimo |
|----------------------|----------------|-----------------|
| Giornaliero | € 5 | € 12 |
| Settimanale | € 10 | € 50 |
| Mensile | € 25 | € 100 |

| | | |
|---------|------|-------|
| Annuale | € 75 | € 200 |
|---------|------|-------|

Ritenuto quindi di dover adeguare le norme attuative della Città metropolitana di Venezia sulla materia;

DECRETA

- 1 L'importo del contributo individuale che abilita alla raccolta di funghi epigei sul territorio della Città metropolitana di Venezia è così stabilito:
 - titolo giornaliero: € 5
 - titolo settimanale: € 10
 - titolo mensile: € 25
 - titolo annuale € 75 (per un anno dalla data di versamento)

Il relativo versamento va effettuato sul conto corrente postale n. 19177302, intestato al “Servizio tesoreria Città metropolitana di Venezia”- nella causale del versamento andrà indicato:

- il nominativo del titolare
 - la tipologia del titolo (giornaliero, settimanale, mensile, annuale)
 - la data di decorrenza
- 2 la ricevuta di versamento deve essere accompagnata dal documento di identità valido e deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - 3 la raccolta dei funghi epigei è consentita a chiunque sia in possesso di regolare titolo per la raccolta nei giorni di :
 - se NON residenti in città metropolitana: martedì, giovedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali
 - se residenti in Città metropolitana: tutti i giorni

Dichiara, altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza precisati nelle premesse.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI